



Documento di seduta

A8-0053/2019

30.1.2019

RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
(07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: David Martin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	9
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07971/2018 – C8 0446/2018 – 2018/0093(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07971/2018),
 - visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (07972/2018),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0446/2018),
 - visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017¹,
 - vista la sua risoluzione non legislativa del ...² sul progetto di decisione,
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0053/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Singapore.

¹ Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

² Testi approvati di tale data, P8_TA(0000)0000.

MOTIVAZIONE

I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore sono stati avviati nel dicembre 2009. Ciò è seguito a una situazione di impasse nei negoziati per un accordo di libero scambio tra l'UE e la regione dell'ASEAN, che ha indotto il Consiglio ad autorizzare negoziati bilaterali con gli Stati membri dell'ASEAN, a cominciare appunto da Singapore. Il presente ALS dovrebbe pertanto essere considerato un passo verso l'obiettivo finale di un accordo di libero scambio interregionale.

I negoziati si sono conclusi nel 2012 e il testo è stato siglato nel 2013. Tuttavia, alla luce della competenza esclusiva dell'UE in materia di investimenti diretti esteri, compresa la protezione degli investimenti, acquisita con il trattato di Lisbona, nel 2014 le parti hanno convenuto e incluso nell'accordo disposizioni in materia di protezione degli investimenti. Nel 2015 la Commissione ha deciso di chiedere il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea se l'UE disponesse della competenza per firmare e concludere da sola l'accordo o se fosse richiesta la partecipazione degli Stati membri. La Corte si è pronunciata nel maggio 2017 e, su tale base, in seguito alle discussioni tra le istituzioni dell'Unione sulla nuova architettura degli ALS dell'UE, l'accordo è stato suddiviso in un accordo di libero scambio riguardante soltanto l'UE e un accordo misto di protezione degli investimenti. Di conseguenza, l'accordo è stato purtroppo trasmesso al Parlamento con un notevole ritardo.

Singapore è un centro nevralgico della regione e il presente accordo accrescerà i flussi commerciali dell'UE con il resto dell'ASEAN. L'accordo è fondamentale anche per evitare che gli esportatori dell'UE subiscano uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese di paesi con cui Singapore ha già concluso accordi commerciali, quali l'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico.

Singapore è di gran lunga il partner principale dell'Unione nella regione: rappresenta infatti poco meno di un terzo degli scambi di merci e servizi tra UE e ASEAN e circa due terzi degli investimenti tra le due regioni. Oltre 10 000 imprese europee hanno i loro uffici regionali a Singapore.

Singapore e l'UE condividono valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, nonché un forte impegno a favore dello sviluppo sostenibile e del sistema commerciale multilaterale.

Considerando che Singapore ha già eliminato quasi tutti i suoi dazi su prodotti dell'UE che l'accordo eliminerà completamente, gli elementi principali dell'ALS sono i seguenti:

Ostacoli non tariffari: Sono stati affrontati numerosi ostacoli non tariffari. In particolare, Singapore riconoscerà i test di sicurezza per le automobili e per le parti di automobili, nonché per alcuni prodotti elettronici. Singapore accetterà anche le etichette e le marcature dell'UE per i capi di abbigliamento e i prodotti tessili.

Indicazioni geografiche: Singapore tutelerà circa 190 indicazioni geografiche dell'UE a beneficio dei produttori del settore alimentare e delle bevande dell'Unione. Singapore è il quinto maggior mercato di esportazione in Asia per i prodotti alimentari e le bevande dell'UE, con esportazioni annuali pari a 2 miliardi di euro.

Appalti pubblici: L'UE otterrà un migliore accesso alla fornitura di beni e servizi al governo

di Singapore rispetto a quanto previsto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP). Si tratta di un mercato che vale 20 miliardi di euro all'anno.

Scambi di servizi: L'accordo tutela il diritto delle autorità degli Stati membri dell'UE di definire, fornire e disciplinare i servizi pubblici a tutti i livelli. Non impedisce ai governi di riportare nel settore pubblico qualsiasi servizio privatizzato. La liberalizzazione, che applica un approccio basato su un elenco positivo, riguarda segnatamente i servizi finanziari, i servizi postali e di corriere, le telecomunicazioni, i trasporti e le tecnologie dell'informazione. L'accordo fornisce inoltre un quadro per il riconoscimento reciproco delle qualifiche per professioni quali gli architetti, gli avvocati e gli ingegneri.

Sviluppo sostenibile: L'aumento dei flussi commerciali e la crescita economica devono procedere di pari passo con un rafforzamento dei diritti dei lavoratori e delle misure di protezione ambientale. L'accordo impegna le parti ad attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL che hanno ratificato e ad adoperarsi assiduamente per ratificare quelle ancora in sospeso. Singapore non ha ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sulla discriminazione e sul diritto di organizzazione, e ha ratificato e successivamente denunciato quella sul lavoro forzato. L'accordo comprende anche impegni all'attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente firmati dalle parti, incluso l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Le parti si sono anche impegnate per la gestione sostenibile delle foreste e della pesca. L'UE e Singapore hanno convenuto di promuovere iniziative incentrate, tra l'altro, sulla responsabilità sociale delle imprese, sull'etichettatura ecologica e sul commercio equo. Per tutti questi motivi, l'accordo può essere considerato progressivo.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'accordo prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie che coinvolge i governi, un gruppo di esperti indipendenti e gruppi della società civile. La società civile svolge un ruolo importante nel controllo dell'attuazione delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile. In particolare, l'accordo prevede la creazione di gruppi consultivi nazionali composti da sindacati, organismi ambientali e associazioni di imprese che possono presentare raccomandazioni alle parti in merito all'attuazione di tali disposizioni. Il relatore prevede che questi gruppi saranno creati rapidamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Misure di salvaguardia: L'accordo non soltanto salvaguarda il diritto dell'UE di applicare le proprie norme a tutti i beni e servizi venduti in Europa ma tutela anche il diritto a legiferare, vale a dire il diritto di applicare norme più rigorose in materia di lavoro e di tutela ambientale, e difende il principio di precauzione dell'UE.

Conclusioni

L'accordo è di fondamentale **importanza geostrategica**. È il primo accordo commerciale bilaterale che l'UE ha negoziato con un membro dell'ASEAN e un importante passo avanti verso un ALS interregionale. Inoltre funge anche da parametro di riferimento per gli ALS che l'UE sta attualmente negoziando con le altre principali economie dell'ASEAN. In un momento in cui non possiamo più contare sugli Stati Uniti come partner commerciale, rafforzare le nostre relazioni con l'Asia sudorientale è ancora più essenziale. Infine, è importante osservare che si tratta di un accordo commerciale progressivo. L'aumento dei flussi commerciali con Singapore deve andare di pari passo con un miglioramento del livello della protezione dei lavoratori e della tutela ambientale, la promozione dei valori dell'UE e la tutela delle norme

dell'Unione. L'ALS garantisce tutto ciò.
Il relatore ne raccomanda dunque l'approvazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore			
Riferimenti	07971/2018 – C8-0446/2018 – COM(2018)0196 – 2018/0093(NLE)			
Consultazione / Richiesta di approvazione	19.10.2018			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 22.10.2018			
Relatori Nomina	David Martin 16.5.2018			
Esame in commissione	4.12.2017	10.7.2018	5.11.2018	3.12.2018
Approvazione	24.1.2019			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	25 11 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Aixelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	José Blanco López, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jozo Radoš, Kārlis Šadurskis, Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu, Anna Záborská			
Deposito	30.1.2019			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

25	+
ALDE	Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells
ECR	David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Joachim Starbatty, Jan Zahradil
EFDD	William (The Earl of) Dartmouth
PPE	Salvatore Cicu, Santiago Fisas Aixelà, Christophe Hansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Kārlis Šadurskis, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská
S&D	Bernd Lange, David Martin, Pedro Silva Pereira

11	-
ENF	France Jamet
GUE/NGL	Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz
S&D	Maria Arena, José Blanco López, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster
VERTS/ALE	Heidi Hautala, Yannick Jadot

1	0
S&D	Jude Kirton-Darling

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti